

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1304-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede in materia di
sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana
e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a
Roma il 29 luglio 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo in oggetto viene a colmare una lacuna — peraltro fonte di ambiguità e disagi — creatasi a seguito del fatto che, nella serie di accordi internazionali Italia-OIL che hanno regolato l'istituzione, il funzionamento e il finanziamento del Centro di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, nulla è stato previsto per quanto concerne il settore della sicurezza sociale in favore dei dipendenti del Centro stesso.

Tale Accordo — essendo il primo ad essere stipulato con un organismo internazio-

nale con sede in Italia — potrà servire da punto di riferimento per la soluzione di casi analoghi. Per questa peculiarità e per l'obiettiva ragione di equità che lo ha ispirato, l'Accordo merita di essere ratificato.

La Commissione affari esteri, pertanto, nel fare proprie le conclusioni della relazione introduttiva con cui il provvedimento è stato presentato al Senato, invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in esame.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 dello stesso.